

La costituzione Italiana

(...)

Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 33 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34 - La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Decreto Legislativo 297/94

(...)

Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Circolare ministeriale n. 85 Prot. n. 17005 del 3/12/2004

(...)

E. Esame di idoneità alla classe successiva

La materia degli esami di idoneità è disciplinata dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che confermano sostanzialmente il previgente ordinamento.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria. La sessione di esami è unica e viene sostenuta presso la scuola statale o paritaria nella quale l'alunno intende proseguire il corso di studi.

In considerazione del fatto che il passaggio dalla scuola primaria al primo anno della scuola secondaria di I grado non avviene più per esame, gli alunni provenienti da scuola privata o familiare possono essere ammessi a sostenere, presso una scuola primaria, l'esame di idoneità per la frequenza del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado.

Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 agosto dell'anno in cui si svolgono gli esami, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Le istituzioni scolastiche fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità e quello dello svolgimento delle prove di esame in unica sessione. Tali prove debbono comunque svolgersi entro il tempo di conclusione dell'anno scolastico in corso.

Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Per l'ammissione alle classi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni provenienti da scuola privata sono ammessi a sostenere apposito esame di idoneità. Possono chiedere di sostenere detti esami i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che abbiano conseguito il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale, nonché i candidati che abbiano conseguito detto passaggio, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76

(...)

Art. 1. comma 4 Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

Circolare n. 93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005

(...)

Istruzione parentale

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamen-

te all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola vicina alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno. Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni interessati all'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali o paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la circolare ministeriale n. 85/2004 e integrate con la successiva circolare n. 10/2005, con riserva di eventuali aggiornamenti, qualora dovessero rendersi necessari.

Prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 avente per oggetto: Anno scolastico 2006/2007 - Iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.

(...)

Si ritiene, inoltre, utile precisare che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della normativa di riferimento, gli alunni soggetti all'obbligo scolastico, che si avvalgono dell'istruzione privata, assicurata presso strutture scolastiche organizzate (scuole private non paritarie), non sono tenuti a sostenere, al termine di ciascun anno scolastico, esami di idoneità alla classe successiva, ivi compresi, al termine della scuola primaria, gli esami di idoneità alla prima classe della scuola secondaria di I grado.

In tal caso, pertanto, al fine di consentire alla competente autorità di verificare l'assolvimento del diritto-dovere, di cui al decreto legislativo n. 76/2005, è sufficiente che i genitori, che si sono avvalsi di tale facoltà, producano, al termine di ciascun anno scolastico, all'istituzione scolastica statale di riferimento una attestazione rilasciata dalla scuola privata non paritaria circa la frequenza della scuola medesima.

L'obbligo di sostenere esami di idoneità al termine di ciascun anno scolastico permane, invece, nei confronti degli alunni in età di scolarizzazione obbligatoria che si avvalgono dell'istruzione paterna, ivi compreso il caso di passaggio da tale tipo di istruzione a quella impartita in scuole statali o paritarie.

Protocollo 1147 del 7/2/2006

In relazione a quanto riportato sulla stampa nazionale sulla questione relativa agli esami di idoneità per gli alunni i cui genitori si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di impartire l'istruzione privata o familiare, pare opportuno fornire precisazioni sull'effettiva valenza delle disposizioni contenute nella nota citata in oggetto.

Con la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 si è semplicemente riaffermato il diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il principio è stato da ultimo ribadito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il cui articolo 1, comma 4, pone per l'esercizio del diritto l'unica condizione che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di averne le capacità tecnica o economica.

La specifica tematica non ha mai trovato nelle norme di legge una sua disciplina compiuta e gli interventi della scrivente sono stati ispirati all'unico fine di fornire indicazioni operative per evitare comportamenti diversificati sul territorio. In tal senso la nota n. 777 citata va letta in un unico contesto con la precedente nota n. 5693 del 20.6.2005 di cui costituisce sviluppo ed integrazione.

Ciò premesso, si chiarisce ulteriormente che l'istruzione possa essere impartita, in piena legittimità e quindi in regime di non sanzionabilità, oltre che nelle scuole statali e paritarie anche attraverso i genitori o chi ne fa le veci o con la frequenza di scuole private non paritarie. Ovviamente da ciò non discende che le scuole interessate rilascino titoli di studio aventi valore legale che sono di esclusi-

va competenza delle scuole statali e paritarie. E' del tutto evidente che la certificazione del percorso scolastico, secondo le scansioni previste dall'ordinamento, non può che essere rimessa ad un accertamento da operare mediante esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole statali o paritarie. Da questo punto di vista appare, altresì, evidente che la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti interessati soggiace al superamento dell'esame di idoneità stesso.

A maggior ragione l'esame di idoneità si rende obbligatorio nell'ipotesi in cui l'alunno voglia rientrare nell'ordinario circuito formativo, cessando dalla scuola familiare o dalla frequenza della scuola privata non paritaria. Si resta a disposizione delle SS.LL. per ogni ulteriore necessità.

Circolare n. 74 Roma, 21 dicembre 2006

(...)

9. Istruzione parentale

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la fondatezza. Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 e con la nota prot. n. 7265 del 31 agosto 2006. In merito, pertanto, si precisa che:

- gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per l'intero periodo di permanenza all'interno dell'istituzione privata;
- a decorrere dal prossimo anno scolastico 2007-2008 potranno sostenere l'esame di idoneità per il passaggio ad una classe della scuola primaria i ragazzi che abbiano la stessa età degli alunni che frequentano la classe di accesso;
- limitatamente al presente anno scolastico è possibile l'esame di idoneità alla seconda classe di alunni in età anticipata;
- sono comunque fatti salvi i diritti di accesso a classe successiva, mediante esame di idoneità, degli alunni che attualmente già frequentano scuole non statali e non paritarie in età anticipata rispetto all'obbligo ordinario.

Si ricorda fin d'ora che l'Amministrazione procederà all'attuazione di indagine ispettiva sul ricorso all'istruzione familiare e sugli esami di idoneità nel primo ciclo per un'attenta considerazione del significato che essi possono assumere come garanzia di un percorso di crescita per tutti. Procederà altresì all'inserimento nelle rilevazioni integrative di un'apposita funzione per l'acquisizione dei dati relativi ai due elementi oggetto di indagine.

Circolare Ministeriale 32 del 14 marzo 2008

Oggetto: Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008

(...)

3. Scuola primaria

(...)

3.2. Istruzione familiare e scuola non statale e non paritaria

Gli alunni che assolvono all'obbligo attraverso l'istruzione familiare - attività di istruzione primaria svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi - o presso scuole non statali non paritarie sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria statale o paritaria del territorio.

Gli esami di idoneità si svolgono dinanzi alla commissione istituita nella scuola statale o paritaria, composta da tre insegnanti, nominati dal dirigente tra i designati dal collegio dei docenti. Nei casi in cui gli alunni esterni siano molto numerosi possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.

Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice e corredate dal programma dell'attività svolta, devono essere presentate ai capi d'istituto delle scuole statali o paritarie **entro il 30 aprile**.

Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi 2a, 3a, 4a e 5a e al 1° anno della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre 2008, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni anno ad esame di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente all'anno di corso per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età prescritti dal precedente comma. Per contro, gli alunni che frequentano scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di I grado.

4. Scuola secondaria di I grado

(...)

4.5. Disposizioni per particolari tipologie di alunni

(...)

d Candidati esterni

In base al divieto contenuto nell'art. 1-bis, c. 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 27, secondo cui "Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali", gli studenti che stanno frequentando la 3.a classe presso scuole non statali e non paritarie, devono presentare domanda per sostenere l'esame presso scuole statali o paritarie entro il 10 aprile.

Per qualsiasi candidato esterno che intenda sostenere l'esame di Stato presso una scuola statale o paritaria, si richiamano le disposizioni previste dal comma 6, art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che, in proposito, recita: "All'esame di Stato ... sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età."

Anche per tali candidati esterni vale la data del **10 aprile 2008** come termine ultimo per la presen-

tazione delle domande per sostenere l'esame di Stato presso scuole statali o paritarie.

La nuova Circolare Ministeriale in materia di esami, del Marzo 2009, sostanzialmente non cambia nulla rispetto alla precedente qui sopra riportata.

Per conoscere poi quelli che sono **I programmi ministeriali**, potete poi visionare la **Legge 28 marzo 2003, n. 53**, legge riforma della scuola, relativa alle norme generali sull'istruzione e sui piani generali di studio da impartire, alla pagina web:

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/I053_03.pdf

e nello specifico:

- LE INDICAZIONI NAZIONALI PER I PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI NELLA SCUOLA PRIMARIA (http://www.pubblica.istruzione.it/news/2002/allegati/sperimentazione/indicazioni_primaria_061102.pdf)

- IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (6-14 ANNI)
(http://www.pubblica.istruzione.it/news/2002/allegati/sperimentazione/profilo_terminale.pdf)

Facsimile di lettera da inviare al Direttore Didattico della scuola primaria di competenza per comunicare l'intenzione di effettuare scuola familiare.

Indirizzo dei genitori

All'Egregio Direttore Didattico
Scuola Elementare.....
Via.....
Cap.....Città.....

Luogo, data

Egregio Direttore,

I sottoscritti residenti a in via
....., genitori di nato a
.....il

COMUNICANO

La loro intenzione di adempiere all'obbligo dell'istruzione scolastica per il loro figlio, tramite il ricorso alla scuola familiare, per la classe.....della scuola primaria, ai sensi degli articoli 30 e 33 della Costituzione Italiana e del D.L. del 16/04/1994 n. 297 art 111, comma 1 e 2.

Si impegnano inoltre a impartire ai propri figli l'istruzione corrispondente a quella presentata dalle norme generali sull'istruzione della Legge di Riforma n. 53.